Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 242 DEL 7 OTTOBRE 1959:

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1958.

(2549)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 795.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lino Papa e Martire, alla Pineta Sacchetti del comune di Roma.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 22 febbraio 1957, integrato con decreto del 26 febbraio 1957 e con due dichiarazioni del 21 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Lino Papa e Martire, alla Pineta Sacchetti del comune di Roma, e alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 159. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 796.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Cenacolo Francescano Maria Assunta », con sede in Ome (Brescia).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Cenacolo Francescano Maria Assunta », con sede in Ome (Brescia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 166 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 797.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina V. e M., in frazione Cà Noghera del comune di Venezia.

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 28 ottobre 1956, integrato con postilla del 12 settembre 1957 e con dichiarazione del 29 novembre 1958, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Caterina V. e M., in frazione Cà Noghera del comune di Venezia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 167. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1959.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Casse di risparmio di Faenza, approvato con decreto in data 11 giugno 1955;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta azienda in data 17 dicembre 1958 e 5 gennaio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, allegato al presente decreto, composto di n. 76 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza

TITOLO I

Origini - Scopo - Sede - Organi

Art. 1.

L'istituzione del Monte di Pietà di Faenza fu promossa nella seconda metà del sec. XV dal B. Bernardino da Feltre, frate minore di San Francesco.

Alla sua fondazione cooperarono il padre Andrea Ronchi da Faenza, il Vescovo Giovan Battista Canonici di Bologna ed Astorgio III Manfredi, Signore della Città. Il danaro occorrente provenne da spontanee offerte di caritatevoli cittadini e da pubbliche questue.

L'atto costitutivo risale al 12 ottobre 1491.

Art. 2.

Nella legislazione attuale l'Istituto funziona quale Monte di credito su pegno di prima categoria, regolato dalle leggi e disposizioni in materia e dal presente statuto. Sua denominazione è: Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

Esso fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, può aprire filiali nella sua zona di azione e può contribuire alla fondazione di altri Istituti di credito, di pubblica utilità e di previdenza, subordinatamente alle superiori autorizzazioni.

Art. 3.

Scopo del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, che in seguito, per brevità, verrà chiamato col nome di Istituto, è quello di concedere prestiti di importo anche minimo a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura, di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

L'Istituto riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura, in conformità alle vigenti leggi.

Art. 4.

La sede dell'Istituto è negli stabili di sua proprietà posti in Faenza, contigui e comunicanti fra loro, in corso Garibaldi, 1.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Istituto è formato:
dal fondo di dotazione,
dal fondo di riserva ordinario,
dal fondo di garanzia federale,
dal fondo oscillazione valori,
da altri fondi costituiti o da costituire.

Art 6.

L'Istituto ha durata illimitata In caso di scioglimento o liquidazione dell'Istituto il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni del territorio ove l'Istituto ha raccolto i suoi depositi

Art 7.

Sono organi dell'Istituto
a) il Consiglio di amministrazione
b) il presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale,
d) il direttore generale.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 8

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri

Il presidente e vice presidente sono nominati a termini di legge

I consiglieri sono nominati
uno dall'Amministrazione del comune di Faenza,
uno dall'Amministrazione della provincia di Ravenna,
uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna.

Durano quattro anni in carica e possono essere riconfermati

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche provinciali e fra gli esperti in materia di economia e finanza

Tutti i membri del Consiglio restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine dei rispettivi mandati, e, occorrendo, fino a quando entrano in carica i loro successori

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori

La designazione non importa rappresentanza nel Consiglio dell'Istituto degli organi da cui proviene la designazione stessa

Art 9.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:
a) le persone dichiarate incompatibili con la carica dalle vigenti disposizioni di legge e che comunque svolgono attività contrastanti con quella dell'Istituto,
b) coloro che abbiano cariche amministrative in altri Istituti di credito,
c) i parenti e gli affini sino al 3° grado incluso dei membri del Consiglio, dei sindaci, del direttore generale e di tutti gli altri dipendenti di ogni grado dell'Istituto.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 10.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura dirette o indirette verso l'Istituto Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio od alla scadenza delle medesime, quando essa sia più vicina di tale termine Decorso tale periodo coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 11.

La carica di consigliere è gratuita

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e del Comitato di sconto e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio stesso, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia

Spetta comunque ai membri del Consiglio il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute Non è ammissibile il cumulo di medaglie di presenza nello stesso giorno.

Art 12

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto In particolare ed in via esemplificativa esso è chiamato a deliberare
1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge,
2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza, collocamento a riposo e rimozione del direttore generale e vice direttore,
3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento,
4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale dell'Istituto e dei servizi ad esso aggregati e sulla applicazione dei contratti collettivi e integrativi di lavoro,
5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo sulle ricompense e sulle punizioni da applicare nei confronti del personale, secondo le norme del contratto normativo di lavoro e del regolamento,
6) sull'apertura e chiusura delle dipendenze dell'Istituto ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla loro classificazione, nonchè sul loro funzionamento e formazione dei relativi regolamenti,
7) sui conti consuntivi annuali,
8) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza,
9) sulla erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità,
10) sulla assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti,
11) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge sulla loro gestione ed eventuali migliorie, nonchè sulle locazioni e loro durata,
12) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle forme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso di interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,
13) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive
14) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi di cassa,
15) sulle operazioni di cui all'art 43,
16) sulla istituzione di eventuali commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse,
17) sui limiti di autonomia da concedersi ad altri organismi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese, riguardanti la gestione, limiti che debbono essere comunque contenuti al minimo indispensabile e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere recate a conoscenza del Consiglio di amministrazione,
18) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando la operazione non sia totalmente estinta;
19) sulle transazioni di ogni specie,
20) sulle partecipazioni ad istituti ed enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;
21) sulle accensioni, restrizioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni ed altre annotazioni di ogni sorta nei pub-

blici registri ipotecari, censuari, e nel Gran Libro del debito pubblico, anche in deroga a quanto dispone l'art 2883 del Codice civile, salvo i casi per i quali è autorizzato il presidente,

22) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, nonchè sulla retribuzione del Collegio sindacale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia,

23) su ogni altra materia riguardante l'amministrazione dell'Istituto.

Art. 13

Il Consiglio si raduna una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo richiedano i bisogni della amministrazione, a giudizio del presidente, o quando gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri del Consiglio o il Collegio sindacale

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli consiglieri e a quello dei sindaci, salvo il caso di urgenza, nel quale l'avviso sarà dato per telegrafo

Il Consiglio si raduna, inoltre, una volta la settimana in giorno fisso prestabilito in funzione di Comitato di sconto, per deliberare sulle operazioni di cui al comma *b*), *c*), *d*), *g*), *i*), *o*), *p*), *q*), *t*), *u*), *v*), dell'art 43 relativo agli impieghi.

Art 14.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano

Si intende per Consigliere più anziano colui che fa parte per maggior tempo del Consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati da tutti i membri e dal direttore

Le discussioni su argomenti di carattere riservato sono fatte in seduta segreta

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente i consiglieri. In esse funziona da segretario un consigliere da designare da chi presiede l'adunanza

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole della sola metà dei presenti si intenderà respinta.

Art 15

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provvederà la sostituzione, ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

Presidente

Art. 16

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto, presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi dell'Istituto.

Nei casi di assoluta improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio

Il presidente, quando il credito sia integralmente estinto, consente alla cancellazione delle ipoteche od alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza del presidente e garantisce la validità della legale rappresentanza dell'Istituto a norma dello statuto.

Il presidente promuove e sostiene le liti nelle procedure esecutive in ogni grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa Il presidente nomina gli avvocati e i procuratori in tutte le cause e presso qualsiasi Magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale, nelle quali sia comunque interessato l'Istituto

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio delegare ad altri membri del Consiglio stesso qualcuna delle proprie attribuzioni precisando caso per caso i limiti e la durata.

TITOLO IV

Collegio sindacale

Art 17.

Presso l'Istituto funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni. Di essi uno è nominato dall'Amministrazione del comune di Faenza, e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna

Non possono far parte del Collegio sindacale le persone che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili I sindaci, in ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci nominati in surrogazione di quelli che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori. I sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono operare per delega anche separatamente l'uno dall'altro.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza motivo di legittimo impedimento, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Art. 18.

Spetta al Collegio dei sindaci:

1) di procedere a saltuarie ed improvvise verifiche di cassa e dei valori esistenti presso l'Istituto, con facoltà di prendere visione dei libri e registri dell'Istituto,

2) di procedere ad una completa revisione di tutta la azienda in occasione della compilazione del bilancio annuale;

3) di verificare l'adempimento delle disposizioni di legge e di statuto;

4) di riferire al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al Consiglio federale, nonchè all'Organo di vigilanza il risultato delle loro verifiche.

Gli accertamenti, le proposte, e i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti in apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO V

Direttore generale

Art 19.

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi dell'Istituto e del personale, di cui dirige e coordina l'attività ed esegue e fa eseguire le delibere del Consiglio di amministrazione, firmando gli atti relativi

Come capo del personale egli può a suo giudizio spostare da ufficio ad ufficio i dipendenti e dare parere e formulare proposte agli organi amministrativi in ordine ai provvedimenti che riguardano il personale stesso e cioè: nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti

Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, a quelle del Comitato di sconto ed a quelle di eventuali Commissioni consultive e di sconto previste dal n. 16 dell'art. 12 del presente statuto Il direttore ha diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni

Il direttore generale firma la corrispondenza ordinaria e gli atti inerenti alla ordinaria amministrazione.

Pertanto egli firma le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati ed esegue qualsiasi operazione presso le Amministrazioni centrali dello Stato e presso tutti gli uffici da esso dipendenti, comprese le Direzioni generali del tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, dei servizi postali sia centrali che provinciali dipendenti dalle predette Direzioni, e in genere presso tutte le Amministrazioni, Casse, uffici dello Stato ed Enti parastatali, delle Provincie, Comuni, istituzioni pubbliche, associazioni, enti morali, ed aziende e può compiere ogni atto inerente a detta facoltà.

Il direttore generale può, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, delegare alcune delle funzioni di cui è investito al vice direttore, a funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio stesso.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore il quale è anche investito delle funzioni e della qualifica di ragioniere capo.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore-ragioniere capo, o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un funzionario dell'Istituto all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore. Il Consiglio, sentito il direttore, ha la facoltà di delegare la firma ad altri funzionari ed impiegati con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire.

Art. 21.

In appositi regolamenti verranno sabiliti i diritti e i doveri del personale, nonchè le norme relative alla cauzione che dovrà essere prestata dal direttore, dal vice direttore, dai funzionari e dagli altri impiegati a ciò tenuti secondo legge.

Personale

Art. 22

Il personale dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione su parere del direttore generale. Appositi regolamenti stabiliranno diritti e doveri del personale, la gerarchia, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura e la natura delle cauzioni e il trattamento di quiescenza. E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive, con l'Istituto sia dirette che indirette, ad eccezione dei prestiti contro cessione di stipendio.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successione, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli Organi di vigilanza.

TITOLO VI

Depositi

Art. 23.

L'Istituto accetta in deposito fruttifero le somme che gli vengono affidate con un minimo che potrà essere stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

L'Istituto, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativo,

b) nominativi, ma pagabili al portatore,

c) al portatore (possono anche contenere le indicazioni di un nome o di un motto).

Art. 25.

L'Istituto riceve depositi:

a) a risparmio ordinario o a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale,

c) vincolati a tempo,

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 26

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o ai suoi aventi diritto.

Art. 27.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo a condizioni deve essere di gradimento dell'Istituto.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con l'Istituto e pertanto, il relativo credito è pagato all'esibitore che è considerato il legittimo possessore. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per l'Istituto, anche se il rimborso è stato fatto a vista, indipendentemente dal termine di preavviso.

Art. 30.

Il tasso di interesse che l'Istituto corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia, e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Sulle somme depositate l'Istituto corrisponde l'interesse con valuta dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento. Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data di rimborso o a quella del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi. Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto. Le variazioni delle condizioni e dei tassi di interesse sulle varie specie di depositi e delle condizioni relative ai rimborsi saranno operative, anche rispetto, ai depositi in corso, mediante comunicazione affissa nei locali dell'Istituto e delle sue dipendenze.

Art. 31.

I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dall'Istituto nei suoi registri.

Art. 32.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazioni sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri dell'Istituto, costituiscono titolo di scarico a favore dell'Istituto medesimo.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione, smarrimento di libretti, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei termini di preavviso prescritti dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione, può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso. Restano in ogni caso ferme le disposizioni eventualmente diverse emanate in qualsiasi momento dall'autorità competente.

Art. 35.

I libretti di piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone od enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo di credito fruttifero e tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dall'Istituto.

Art. 36.

Quando risulti che i titolari dei libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alla categoria sopra indicata, essi perderanno il diritto all'interesse di favore Il loro libretto sarà estinto ed il credito relativo trasferito in libretto a risparmio ordinario Qualora per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

A favore di una stessa persona od ente non potrà essere rilasciato che un solo, libretto nominativo speciale.

Art. 37.

L'Istituto riceve somme in depositi vincolati a tempo, rimborsabili alla scadenza del vincolo, rilasciando al depositante speciali libretti nominativi o al portatore. Su tali depositi viene corrisposto in relazione alla durata del vincolo un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza dei vincolo Peraltro, se il vincolo ha la durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 38.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo.

Art. 39.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme generali, che disciplinano la materia.

Art. 40.

L'Istituto emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e alle condizioni previste dalle superiori disposizioni vigenti in materia

Art. 41

L'Istituto accetta depositi in conto corrente ordinario e di corrispondenza con l'osservanza delle norme vigenti in materia

Tali operazioni verranno dall'Istituto tenute separate nelle scritture dalle altre categorie di depositi

Su tali depositi l'Istituto corrisponde un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Art 42.

Il correntista dispone della somma a suo credito mediante assegni. Le modalità dei versamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni connesse sono regolate dalle norme di carattere generale vigenti in materia. Può essere concesso il rimborso a vista di somme superiori ai limiti stabiliti, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio La liquidazione degli interessi sui depositi in conto corrente si effettua a fine d'anno.

TITOLO VII

Impieghi

Art. 43.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei seguenti modi:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio ed i Monti di 1ª categoria;

b) in anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera *a)*;

c) nello sconto di buoni ordinari del Tesoro o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a)*, gli uni e gli altri con scadenza non superiore a sei mesi,

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o di pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dall'Istituto,

f) in aperture di credito in conto corrente garantito da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici e morali,

g) in apertura di credito in conto corrente garantito da titoli di cui alla lettera *a)*, o da cambiali e fideiussioni ed eccezionalmente con le limitazioni di cui all'art. 44, della sola obbligazione chirografaria del correntista

La durata massima delle aperture di credito in conto corrente e stabilita in dodici mesi con facoltà di accordare eventuali proroghe.

h) nello sconto di mandati e delegazioni emessi da enti morali legalmente riconosciuti di cui alla lettera *l)*,

i) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità delle vigenti leggi;

l) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, o loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e in ispecie con rilascio di delegazioni sulla sovraimposta fondiaria;

m) in sovvenzioni provvisorie, agli Enti di cui alla lettera *l)*, per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria, e tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati d appalto,

n) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi o convenzioni, purchè la durata di tali operazioni non ecceda gli anni 20,

o) in anticipazioni e conti correnti sopra cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzeni generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

p) in costituzione di cauzioni in titoli o mediante fideiussioni per conto terzi, con le limitazioni previste dall'art 45,

q) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni e di altri enti previsti dai regolamenti garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione,

r) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni (la proprietà rustica dell'Istituto che deriva da antichissimi lasciti ed acquisti destinati allo scopo benefico del pegno, potrà essere conservata secondo quanto dispone il penultimo comma dell'art. 31 del regio decreto 25 aprile 1929, n 967),

s) in partecipazioni ad istituti o ad enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato,

t) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le vigenti disposizioni di legge sul credito pignoratizio La somma da impiegarsi in tali operazioni non deve eccedere il 5% dei capitali amministrati dall'Istituto (depositi e patrimonio),

u) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle modalità e limitazioni eventualmente poste dagli Organi di vigilanza,

v) in finanziamenti derivanti dal commercio con l'estero per esportazioni o importazioni secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti,

z) in ogni altra operazione consentita da leggi speciali ai Monti di credito su pegno di 1ª categoria ed alle Casse di risparmio.

Art 44.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra i titoli di cui alla lettera b dell'art. 43, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio. Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alla lettera o) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia dell'Istituto delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare all'Istituto la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra il debitore non adempia ai suoi obblighi, l'Istituto, senza altra formalità potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore

Dal prezzo ricavato dalla vendita l'Istituto preleverà il suo credito per capitali, interessi e spese e verserà il residuo in un conto infruttifero a disposizione dell'avente diritto

L'Istituto agirà invece per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti all'Istituto anche in dipendenza di altre operazioni

L'Istituto si intende esonerato da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art 45

Ogni cambiale deve essere, di regola, munita di almeno due firme di notoria solvibilità

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma, quando trattasi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno pure scontarsi effetti commerciali muniti della sola firma di traenza emessa da Ditte commerciali di primo ordine, concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione del correntista nonchè potranno essere costituite cauzioni in titoli di Stato o equiparati e prestate fideiussioni ed avalli, limitatamente però alla somma di L 4 000 000 per ciascun obbligato

L'Istituto non potrà investire in tali operazioni complessivamente considerate una somma eccedente il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da altro diritto reale o da cessioni di crediti verso lo Stato, le Province, i Comuni ed ogni altra pubblica Amministrazione, che risultino regolarmente costituite e notificate alla Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione

Le cambiali ammesse ai sensi di legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo deroga, da rilasciarsi, caso per caso, dall'Organo di vigilanza Per la determinazione dell'importo dell'anzidetto limite e delle operazioni soggette al limite stesso si applicano le disposizioni vigenti in materia

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art 46

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera l'Istituto, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedersi a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dall'Istituto stesso, certo e durevole per tutta la durata dell'operazione

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia dello Istituto

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie di assicurazioni benvise all'Istituto e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore dell'Istituto stesso in caso di sinistro

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecario

Le documentazioni relative dovranno essere previamente esaminate da un consulente legale.

Art 47.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di quindici anni

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi pena la decadenza del beneficio del termine

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici

La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il 15% dei capitali amministrati dall'Istituto (depositi e patrimonio).

Art 48.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie, e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad istituti od enti, non deve eccedere il 20% dei capitali amministrati dall'Istituto, con la limitazione che le accennate partecipazioni non devono comunque superare il 5%

I mutui chirografari ad enti morali debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 20

TITOLO VIII

Prestiti contro pegni di oggetti mobili

Art. 49.

L'Istituto effettua prestiti contro pegno di oggetti che abbiano un valore reale, reperibile e duraturo, oro e argento pietre preziose, oggetti d'uso, ecc., salvo le esclusioni determinate dall'articolo seguente.

Art 50

Non si accettano come pegno:

a) i commestibili e liquidi di qualsiasi sorta;

b) i cappelli tanto da uomo che da donna;

c) gli ombrelli, le scarpe e gli abiti usati,

d) gli effetti di biancheria o vestiario marcati col bollo di pubblici stabilimenti,

e) divise ed equipaggiamenti militari e abiti religiosi, paramenti sacri ed oggetti di culto,

f) le monete aventi corso legale;

g) gli oggetti d'arte in quanto non abbiano un valore intrinseco e positivo,

h) gli oggetti fragili e facilmente deperibili;

i) gli oggetti facilmente infiammabili,

l) qualsiasi oggetto di dimensioni o di peso tali da non essere facilmente maneggiabile e collocabile nei locali di conservazione,

m) gli oggetti che non siano puliti ed in buono stato di conservazione,

n) in genere le cose che l'Amministrazione intendesse rifiutare nell'interesse dell'Istituto, specie quando abbia motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 51.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione, sopra ciascun pegno, è fissato dal Consiglio di amministrazione che determinera pure il saggio di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i 4/5 (quattro quinti) del valore di stima, fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i 2/3 (due terzi) del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha la facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto di pegno.

Art. 52.

Gli interessi e diritti accessori si pagano posticipatamente a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il prestito e fino al giorno in cui ha luogo il riscatto, la rinnovazione o la vendita del pegno.

Art. 53.

E' a carico del pignorante qualsiasi imposta o tassa presente e futura che colpisca i capitali prestati o relativi proventi e ogni onere stabilito dal regolamento interno.

Art. 54.

La durata della sovvenzione contro pegno è fissata in un anno.

L'Amministrazione potrà assegnare una durata minore alle sovvenzioni sopra determinati oggetti e segnatamente per quelli di non facile conservazione, o il cui valore sia soggetto a frequenti notevoli oscillazioni.

Art. 55.

E' sempre in facoltà del pignorante di riscattare il pegno anche prima del termine assegnato alla sua durata.

Gli interessi sono commisurati alla durata dell'operazione, con un minimo di giorni trenta.

Art. 56.

L'Amministrazione ha facoltà di escludere dal beneficio del pegno le persone che, per la qualità degli oggetti presentati, per la frequenza agli uffici e per altri indizi, siano sospettati di farne speculazione.

Art. 57.

La polizza è titolo al portatore anche quando contenga la indicazione di un nome. L'Istituto riconosce quindi l'esibitore della polizza quale esclusivo proprietario degli oggetti impegnati, e non accetta reclami, nè assume responsabilità verso i terzi per eventuali cessioni, o per qualsiasi commercio delle polizze dell'Istituto.

Art. 58.

In caso di richiesta fatta dalla autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria per oggetti sospettati di furtiva provenienza, tali oggetti saranno tenuti a disposizione di esse Autorità per le occorrenti prove e ricognizioni e non potranno restituirsi se non dietro pagamento di quanto è dovuto all'Istituto per sovvenzione, interessi e tasse e se non sia provata la proprietà del richiedente mediante provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Art. 59.

E' accordata la rinnovazione della polizza di pegno a condizione:

1) che il pignorante paghi all'Istituto gli interessi maturati e le tasse dovute;

2) che il pegno venga assoggettato ad una nuova stima;

3) che il pignorante paghi la eventuale differenza fra il prestito prima ricevuto e quello minore cui avesse diritto in base alla nuova perizia. La rinnovazione si effettua quindi come una nuova operazione di impegno.

Art. 60.

Le cose costituite in pegno, non riscattate o rinnovate entro trenta giorni dalla scadenza del mutuo, sono vendute all'asta pubblica con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 61.

Sul prezzo ricavato dalla vendita di ciascun pegno l'Amministrazione preleverà l'avere dell'Istituto per sovvenzione, interessi e spese e la eccedenza rimarrà infruttifera a disposizione dell'esibitore della polizza per anni cinque dal giorno della vendita, trascorso tale termine i sopravanzi non riscossi sono devoluti all'Istituto in aumento del patrimonio.

Art. 62.

Le cose poste in vendita che non trovino acquirente o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito dell'Istituto, sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori. Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Art. 63.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di una polizza di pegno per una sovvenzione non superiore alle lire 10.000, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, dopo aver disposto l'annotazione di fermo e la pubblicazione relativa nei locali dell'Istituto, ha facoltà di rilasciare, eventualmente contro adeguate garanzie, il duplicato decorsi novanta giorni dalla annotazione di fermo e dalla pubblicazione sopra indicata, purchè non siano intervenute opposizioni nelle forme di legge.

La stessa procedura può essere autorizzata dal direttore quando la polizza non superi l'importo di L. 5000.

Art. 64.

L'Istituto non risponde del naturale deperimento dei pegni durante la loro giacenza nei magazzini, nè dei danni recati dalle tarme.

Nel caso che la cosa data in pegno vada distrutta, o smarrita in modo da non potersi più ritrovare, ove ciò avvenga per caso fortuito, od in conseguenza di furto a mano armata, saccheggio, invasioni ed altri casi di forza maggiore comunque non imputabili a negligenza dell'Istituto, non si farà luogo ad alcun risarcimento di danni.

Tuttavia l'Amministrazione giudicherà, secondo le circostanze se debba o meno richiedere la restituzione del prestito.

Art. 65.

Nei casi non contemplati dall'articolo precedente quando l'Istituto sia tenuto al risarcimento dei danni per la perdita o per qualsiasi caso di irreperibilità della cosa data in pegno, o quando la cosa sia stata distrutta da incendio, la misura del danno da risarcirsi dall'Istituto si intende preventivamente liquidata ed accettata dalle parti, anche in via di transazione, in una somma pari al valore di stima del pegno, quale risulta dalla polizza, aumentato di un quarto senza che possa in alcun caso e per verun motivo ammettersi il pignorante a provare una diversa misura del danno.

Per deterioramenti e mancanze parziali, la misura del danno si determinerà, in ogni caso, in proporzione al valore totale da stabilirsi come sopra.

Dalla somma accertata, nei modi suindicati, a titolo di indennità, deve dedursi l'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori.

Art. 66.

Le cose costituite in pegno saranno assicurate a cura dell'Istituto contro i rischi d'incendio, caduta del fulmine e del furto, per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Anche lo stabile sede dell'Istituto dovrà essere assicurato contro l'incendio.

Art. 67.

Le altre norme e le discipline per la impegnazione, il disimpegno, la rinnovazione e la vendita dei pegni, ecc. sono specificate nel regolamento, in base alle disposizioni generali del presente statuto.

TITOLO IX

Operazioni varie

Art. 68.

L'Istituto riceve a titolo di custodia depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita

dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

L'Istituto risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dall'Istituto stesso all'atto della costituzione del deposito.

Art. 69.

L'Istituto, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può compiere le seguenti operazioni:

a) assumere il servizio di ricevitoria, esattoria e tesoreria di Comuni e Consorzi, nonchè i servizi di cassa di enti morali, di società ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altri Monti e Casse di risparmio, o aziende di credito;

c) assumere il servizio di emissione e pagamento degli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e di altri istituti;

d) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti, pagamenti di imposte, tasse, tributi e canoni, previa copertura totale;

e) effettuare per conto di terzi il servizio incasso di effetti e operazioni di incasso e pagamento, nonchè, previe totali coperture, operazioni di borsa, in particolare compra vendita titoli obbligazionari ed azioni in genere;

f) eseguire operazioni con l'estero di esportazione ed importazione e pagamenti o incassi in genere, nonchè operazioni di cambio di valute e divise, previa autorizzazione degli organi superiori, e con la osservanza delle norme in vigore;

g) gestire ed amministrare patrimoni;

h) riscontare le cambiali dal proprio portafoglio;

i) vendere i titoli di proprietà di cui alla lettera *a*) dell'art. 43 e vendere le partecipazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso art. 43;

l) cedere i propri crediti;

m) contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorre per il regolare andamento dei servizi;

n) prestare fideiussioni ed eseguire depositi cauzionali, in titoli e in contanti a favore di terzi con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

o) compiere infine ogni altra operazione e servizio che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori venissero affidati o consentiti ai Monti ed alle Casse di risparmio anche se non previste dal presente statuto.

Le modalità e condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo saranno disciplinate con apposite delibere o regolamenti del Consiglio di amministrazione.

TITOLO X

Bilancio ed utili annuali

Art. 70.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i 7/10 degli utili netti d'esercizio alla formazione od all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale e non oltre i 3/10 dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 71.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO XI

Disposizioni generali

Art. 72.

Chiunque compia operazioni con l'Istituto ed entri con esso in relazione di affari deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento ed è tenuto alla osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Un esemplare dello statuto deve stare permanentemente affisso al pubblico presso la sede dell'Istituto.

Art. 73.

Tutti i rapporti di debito e di credito riflettenti la stessa persona, che per qualsiasi caso non figurino in un unico conto, senza pregiudizio della compensazione legale, si intenderanno compensati convenzionalmente senza che possa opporsi il difetto della liquidità ed esigibilità della somma.

Art. 74.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 75.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 76.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: TAMBRONI

(5287)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Casapulla (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Casapulla (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casapulla:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nel territorio del comune di Casapulla (Caserta), comprendente due fasce ai margini della strada stessa, della profondità di m. 20 dal ciglio per tutto il tratto comunale, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Casapulla provveda all'affissione della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 settembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 1 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale in Caserta, si è riunita per la prima volta la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

(*Omissis*).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

2) CASERTA - CASAPULLA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA

Via Appia Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua. Imposizione vincolo d'insieme

(*Omissis*).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno prende la parola l'avv Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione ed i termini del vincolo stesso

Il Soprintendente prof. Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo si decide all'unanimità, di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di 20 m dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancello Arnone

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: dott. Fabio ROZERA

(5483)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud di viale Venezia, sita nell'ambito del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 giugno 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a sud di viale Venezia, sita nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Brescia;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama delle colline dei Ronchi e delle sue pendici;

Decreta:

La zona a sud di viale Venezia, sita nel territorio del comune di Brescia, delimitata da viale Venezia a partire da Porta Venezia, strada comunale di San Francesco, strada provinciale per Verona fino al bivio di via Piave, via Piave, via Mantova, mappali numeri 508, 509 e 5012 (esclusi), via Canton Montello, piazza Arnaldo da Brescia, Porta Venezia, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama delle colline dei Ronchi e delle sue pendici, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n 3

Adunanza del 3 *giugno* 1957

(*Omissis*).

3) BRESCIA - Vincolo sulle aree a sud di viale Venezia.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo sulla zona che si estende a sud del viale Venezia, facendo presente che la zona posta a nord del detto viale, è già stata vincolata con decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 19 maggio 1952.

LA COMMISSIONE

Visto che il lato del viale in questione riveste una notevole importanza panoramica, costituendo un continuo belvedere da cui si può godere il panorama delle colline dei Ronchi e delle sue pendici già vincolate con decreto Ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 130 del 2 giugno 1952;

Rilevata la necessità di disciplinare le eventuali costruzioni o trasformazioni al lato del viale, onde non venga interamente preclusa la visuale del sopradescritto panorama,

Delibera

all'unanimità di far soggiacere al vincolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 il viale Venezia partendo dal piazzale Arnaldo da Brescia fino al punto di congiunzione con la via Piave, con una fascia a sud del viale stesso, compresa fra il ciglio del viale e la via Mantova (sino all'incontro con via Duca d'Aosta) e via Piave. Sarà compreso anche l'isolato che si trova a nord del viale Venezia fra il viale stesso e la via Benacense.

(*Omissis*).

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Curti (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Curti (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Curti;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nel territorio del comune di Curti (Caserta), comprendente due fasce di m. 20 ai margini della strada stessa, per tutto il tratto comunale, ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Curti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 settembre 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n. 1 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta

(*Omissis*).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

2) CASERTA - CASAPULLA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA

Via Appia. Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua. Imposizione vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione ed i termini del vincolo stesso.

Il Soprintendente prof. Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione, per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi.

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo, si decide all'unanimità, di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di 20 m dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancello Arnone.

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: prof. Valerio MARIANI

Il segretario: dott. Fabio ROZERA

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Caserta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nell'ambito del comune di Caserta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Caserta;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona della Strada statale n. 7 Appia, sita nel territorio del comune di Caserta, compren-

dente due fasce ai margini della strada stessa della profondità di m. 20 dal ciglio, per il tratto che va dalla piazza antistante il Palazzo Reale al confine con il comune di Casagiove, ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caserta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 settembre 1959

p. Il Ministro: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

Verbale n 1 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 15,30 nella sala delle riunioni della Giunta provinciale in Caserta, si è riunita per la prima volta la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

(*Omissis*).

La Commissione si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(*Omissis*).

2) CASERTA - CASAPULLA - CASAGIOVE - CURTI - SANTA MARIA CAPUA VETERE - CAPUA

Via Appia Terreni fiancheggianti la Strada statale n. 7 da Caserta a Capua. Imposizione vincolo d'insieme.

(*Omissis*).

Passando al secondo argomento dell'ordine del giorno, prende la parola l'avv. Monti il quale propone di accogliere la proposta della Soprintendenza di porre un vincolo per assicurare la conservazione degli alberi secolari, lungo il tratto Caserta-Capua, riservandosi la Commissione di decidere in una prossima riunione la estensione ed i termini del vincolo stesso

Il Soprintendente prof Pacini propone invece di determinare in questa riunione i termini del vincolo in discussione, per non dilungare ulteriormente la questione, che potrebbe pregiudicare la conservazione degli alberi

Su invito del presidente a concretare i limiti del vincolo, si decide all'unanimità, di stabilire una fascia di protezione per ciascun lato della strada per la profondità di 20 m dal ciglio della strada a partire dalla piazza antistante il Palazzo Reale di Caserta fino all'ingresso dell'abitato del comune di Capua e precisamente al punto di incrocio della strada che conduce alla Tenuta di Carditello ed ai comuni di Grazzanise e Cancello Arnone [illegible]

Alle ore 18 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale

Il presidente prof Valerio MARIANI

Il segretario dott Fabio ROZERA

(5484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Ernesto Pellegrini, nato a Livorno il 13 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 31 marzo 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(5460)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che in data 5 novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Pecorara (Piacenza), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Pianello Val Tidone.

(5360)

Si partecipa che in data 27 marzo 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Casalselvatica (Parma), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Berceto.

(5361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Pitigliano (Grosseto), di complessivi ettari 142 90 44, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4164 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta ZOPPI Claudia fu Gaetano nei BERLIRI-ZOPPI e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 9 442 137 (lire novemilioniquattrocentoquarantaduemilacentotrentasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156

Detta indennità, al netto dell'importo arrotondato di lire 6 895 000 (lire seimilioniottocentonovantacinquemila) già liquidato con decreto Presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 2 547 137

Sulla base della predetta liquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 6 ottobre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,55	620,60	620,62	620,60	620,60	620,60
$ Can	654,45	654,25	654,50	654,15	654,10	654,50	654,125	654,50	654,50	654,50
Fr Sv.	143,36	143,35	143,31	143,2975	143,30	143,35	143,29	143,35	143,35	143,30
Kr D.	90,10	90,06	90,05	90,04	90,05	90,10	90,03	90,09	90,09	90,08
Kr N	87,02	87,01	87,015	86,995	87,03	87,05	86,84	87,03	87,03	87 —
Kr Sv.	120,01	120,01	120 —	120,0075	120 —	120,05	120,005	120,01	120,01	120 —
Fol	164,54	164,58	164,60	164,61	164,55	164,55	164,61	164,54	164,54	164,52
Fr B	12,40	12,4085	12,41	12,41375	12,4075	12,40	12,4125	12,40	12,40	12,405
Fr Fr.	126,43	126,43	126,47	126,48	126,50	126,45	126,51	126,43	126,43	126.40
Lst	1740,65	1740,15	1739,65	1739,50	1739,25	1740.75	1739,40	1740,70	1740,70	1739,70
Dm occ	148,47	148,49	148,495	148,49	148,45	148,45	148,485	148,47	148,47	148,47
Scell Austr	24,04	24,045	24,045	24,0475	24,05	24,05	24,051	24,04	24,05	24,045

Media dei titoli del 6 ottobre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	70,375
Id 3,50 % 1902	69,70
Id 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	92,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
Id. 5 % 1936	99,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,425
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,25
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,15
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,975
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,61
1 Dollaro canadese	654,137
1 Franco svizzero	143,294
1 Corona danese	90,035
1 Corona norvegese	86,987
1 Corona svedese	120,006
1 Fiorino olandese	164,61
1 Franco belga	12,413
100 Franchi francesi	126,495
1 Lira sterlina	1739,45
1 Marco germanico	148,487
1 Scellino austriaco	24,049

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 9

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n 253876 di L 50 000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano e denunciato smarrito dal sig Lunghi Alcide, nato a Seveso il 21 dicembre 1911, e ivi domiciliato in piazza 25 Aprile n. 3

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 26 settembre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5429)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 21 *luglio* 1959

La concessione della croce al valor militare effettuata in favore del centurione Menna Federico con decreto Presidenziale 22 novembre 1953 è annullata e considerata come non avvenuta, in quanto il Menna, incorso nella perdita del grado e nella degradazione a decorrere dal 10 maggio 1947, alla data della concessione stessa (22 novembre 1953), per effetto dell'art 9 della citata legge 453, era incapace a conseguire decorazioni al valor militare.

(5493)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel comunicato « Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vicenza », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 21 luglio 1959, nel titolo, dove è detto « comune di Vicenza » deve leggersi invece « comune di Santa Croce sull'Arno ».

(5507)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli al posto di direttore straordinario nei ruolo del personale direttivo delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 227, contenenti nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di applicazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Sezione sperimentale per la seta, in Milano.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, la domanda su carta da bollo da L 200, debitamente sottoscritta, assieme al titolo di studio previsto dal successivo art. 5 e corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento

Le domande dovranno indicare il cognome e nome del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione nonchè l'elencazione dei documenti allegati

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate ad altre Amministrazioni.

Art 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

a) il luogo e la data di nascita,

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

f) l'elencazione dei titoli allegati

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che appartengono ai ruoli dell'Amministrazione statale è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio dove prestano servizio

Non saranno ammessi al concorso coloro che risultino esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego nonchè gli impiegati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nelle eccennate condizioni.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica in chimica pura, o in chimica industriale, o in ingegneria chimica,

b) tutti i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via di eccezione i candidati sono autorizzati a presentare in luogo di pubblicazioni e, limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

c) esposizione in carta semplice dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

Art. 6.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100,

2) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato,

3) certificato in bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso,

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L 200,

5) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre (art 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia;

6) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del «foglio matricolare» («estratto del foglio matricolare» per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati per-

chè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni. copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare),

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete.

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali,

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi trentanove o più anni di età,

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva, aventi meno di trentanove anni

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete.

alla Direzione generale personale militare, 5ª divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione),

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio)

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo,

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Questo documento dovrà essere presentato solanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa,

8) per i laureati dopo il 31 dicembre 1923 e dopo il 31 dicembre 1925 che si trovino nelle condizioni previste dall'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923 n 2909 è richiesto il diploma di esercizio della professione, mentre i laureati dopo il 1° gennaio 1944 debbono esibire il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto legge 27 gennaio 1944, n. 51.

Art 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i documenti

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) 5) 6) e 7) del precedente articolo e produrranno invece copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio con la dichiarazione che essi si trovano in attività di servizio I singoli fogli di tale documento dovranno essere muniti di marca da bollo da L. 200.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti da una Commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio, composta

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente,

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della Stazione sperimentale per la seta,

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 9.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 130, nonchè dagli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, e dall'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la Stazione sperimentale per la seta.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della Stazione sperimentale per la seta in Milano per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del Consiglio di amministrazione

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria della seta

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1959
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 227

(5391)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 11 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1958, registro n 2, foglio n 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di ingegnere aggiunto in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1958 nelle premesse citato, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n 4, alle ore 8 dei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 dicembre 1959

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1959
Registro n. 5, foglio n. 26

(5501)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1958, registro n. 19, foglio n. 131, con il quale è stato bandito il concorso per titoli al posto di direttore straordinario dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma,

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 30 giugno 1959 e la nota n. 680 del 29 luglio 1959 del Consiglio di Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato.

Membri:

Casella dott. prof. Domenico, ordinario di coltivazioni arboree nella Facoltà di agraria dell'Università di Napoli (Portici),

Dalmasso dott. prof. Giovanni professore fuori ruolo di coltivazioni arboree nella Facoltà di agraria dell'Università di Torino;

Ruggieri dott. prof. Gaetano, direttore ordinario principale della Stazione sperimentale di frutticoltura ad agrumicoltura di Acireale,

Sibilia dott. prof. Cesare, direttore ordinario capo della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Scandura dott. Antonino

Ai componenti la Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1959

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1959
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 227

(5502)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di direttore straordinario del ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione enologica di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1958, registro n. 8, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1959, registro n. 1, foglio n. 305, con il quale veniva modificato l'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1958 sopracitato riguardante la composizione della Commissione esaminatrice del concorso predetto che deve essere nominata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 868,

Vista la delibera del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del 30 luglio 1959 e la nota n. 360/Gab. del 14 aprile 1959 del Consiglio di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione della Stazione enologica di Asti, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente

Polistina dott. Ferdinando, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino,

Cosmo prof. Italo, direttore ordinario principale della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano,

Dalmasso prof. Giovanni, professore fuori ruolo di coltivazioni arboree dell'Università di Torino,

Garoglio prof. Pier Luigi, ordinario di industrie agrarie dell'Università di Firenze

Funzionerà da segretario il direttore di divisione Bonessi dott. Silvio

Ai componenti la Commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1959

Il Ministro RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 118

(5503)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.